PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE

ai sensi dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione e degli articoli 48 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352

«Sistema di indicizzazione meritocratica delle indennità parlamentari e governative»

Contenuto: Relazione illustrativa – Articolato (artt. 1-11) – Allegato A (indicatori, pesi, polarità, orizzonte).

Bozza per la discussione – versione 2.5, novembre 2026

Lex Populi – lexpopuli.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. Finalità

L'articolo 69 della Costituzione stabilisce che i membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge. Oggi l'ammontare è fissato dagli Uffici di Presidenza delle Camere entro il limite previsto dall'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, senza alcun collegamento con i risultati delle politiche pubbliche. La presente proposta introduce un criterio oggettivo, misurabile e verificabile da chiunque: il trattamento economico di chi fa le leggi e governa varia in funzione dell'andamento del Paese, misurato con dati ufficiali di ISTAT, Eurostat, INAIL, INPS, MEF, ISPRA e degli altri enti indicati.

L'obiettivo non è punitivo. È allineare l'interesse economico di chi esercita funzioni pubbliche a quello della collettività, come avviene per i dirigenti che rispondono a obiettivi di risultato, e rendere visibile ogni anno, con un unico numero, se il Paese nel suo complesso migliora o peggiora.

2. Il meccanismo in sintesi

Il sistema poggia su due elementi. Il primo è un'indennità base (B) pari a 1,2 volte la retribuzione lorda media mensile dei lavoratori dipendenti italiani: chi rappresenta i cittadini parte da un riferimento legato a quanto guadagnano i cittadini stessi. Il secondo è un indicatore sintetico di performance (P), compreso tra −1 e +1, che riassume la variazione annua di 50 indicatori economici, di finanza pubblica, del lavoro, sociali e sanitari, della sicurezza sul lavoro, ambientali, della legalità e della pubblica amministrazione, ciascuno con un peso esplicito. I pesi privilegiano deliberatamente la vita e la salute delle persone: la sola sicurezza sul lavoro vale il 13 per cento del totale, più dell'intera economia (10 per cento).

L'indennità mensile cresce quando P è positivo e diminuisce quando P è negativo, tra un minimo di 0,80 e un massimo di 5 volte la base: in altre parole, mai meno di circa lo stipendio medio di un lavoratore dipendente (il 96 per cento) e mai più di sei volte tanto. Resta comunque fermo il tetto già previsto dalla legge n. 1261 del 1965, che non può essere superato in nessun caso. Inoltre la parte che supera l'importo attuale è pagata solo con i risparmi accumulati negli anni precedenti (articolo 10): la legge non può mai far spendere più di oggi.

3. Scelte tecniche

Direzione degli indicatori. Per ogni indicatore l'Allegato A specifica la polarità: +1 se un aumento è un miglioramento (per esempio l'occupazione), −1 se è un peggioramento (per esempio i morti sul lavoro o il debito pubblico). Senza questo elemento la formula premierebbe anche i peggioramenti.

Tipo di variazione. Per le grandezze espresse in valore assoluto si usa la variazione percentuale; per quelle già espresse in percentuale o in rapporto (tassi, quote, rapporti sul PIL) si usa la differenza in punti, che resta significativa anche quando il valore è vicino allo zero o negativo.

Soglia di saturazione. Ogni variazione è divisa per una soglia k_i pari a due volte la variabilità storica dell'indicatore negli ultimi dieci anni. In questo modo indicatori molto diversi diventano confrontabili, e un singolo dato anomalo non può dominare il risultato perché il punteggio di ciascun indicatore è limitato tra −1 e +1. La soglia è ricalcolata ogni anno con la stessa formula, usando solo dati già pubblicati: resta automatica e nota in anticipo, e il risultato non dipende dall'anno in cui la legge entra in vigore, come accadrebbe con soglie bloccate per più anni.

Cambi di metodo nelle statistiche. Gli istituti di statistica aggiornano periodicamente i propri metodi. Quando una serie cambia metodo, chi la produce deve pubblicare il dato dell'anno del cambio con entrambi i metodi, oppure l'anno precedente ricostruito con il nuovo: così il confronto resta corretto. Se questo non avviene per una modifica decisa a livello europeo per tutti gli Stati membri, quell'anno l'indicatore non viene contato. Se invece la modifica è nazionale, l'indicatore prende per quell'anno un punteggio pari a zero o a quello dell'anno precedente, se più basso: cambiare apposta il modo di misurare un dato sfavorevole non porta mai alcun vantaggio, e l'Ufficio parlamentare di bilancio lo rende pubblico.

Orizzonte degli indicatori. Non tutti gli indicatori si muovono alla stessa velocità. Occupazione, inflazione o deficit reagiscono in pochi mesi; speranza di vita in buona salute, abbandono scolastico, laureati, rinnovabili, consumo di suolo o durata dei processi cambiano solo con riforme strutturali e in più anni. Per questi ultimi, indicati nell'Allegato A con orizzonte 5, il punteggio è la media dei punteggi degli ultimi cinque anni: una riforma di lungo periodo continua a essere premiata per cinque anni, anche nella legislatura successiva, mentre una misura tampone non riesce a spostarli. Gli indicatori veloci restano annuali, così l'indice continua a segnalare subito una crisi.

Epidemie e sicurezza sul lavoro. I contagi da malattie infettive contratti in occasione di lavoro sono tutelati dall'INAIL come infortuni, come ribadito per il Covid-19 dall'articolo 42 del decreto-legge n. 18 del 2020. Contarli negli indicatori della sicurezza sul lavoro farebbe registrare come cantieri e fabbriche più pericolosi quello che è un effetto dell'epidemia, e allargherebbe per dieci anni le soglie di questi indicatori. Per questo, negli indicatori della sicurezza sul lavoro sono esclusi i casi di malattie infettive a carattere epidemico o pandemico, che l'INAIL già rileva separatamente. Gli effetti di un'epidemia restano misurati dagli indicatori di salute, di economia e di finanza pubblica.

Livellamento. L'indice applicato è la media degli ultimi due anni. Questo attenua gli effetti di shock esterni e dei rimbalzi statistici dopo anni eccezionali.

Taratura sui dati reali. La pendenza della formula è stata scelta applicando il meccanismo agli anni dal 2014 al 2024, con le serie annuali disponibili da Eurostat, ISPRA e Our World in Data per 35 indicatori su 50, pari al 71 per cento dei pesi. Le interruzioni delle serie segnalate dalle fonti sono state trattate secondo l'articolo 6, comma 5-bis. In quegli anni l'indice applicato è rimasto tra +0,09 e +0,24 circa, e l'indennità mensile lorda sarebbe andata da circa 6.300 euro a circa 11.200 euro, con una media di circa 8.350 euro. Con la pendenza scelta, l'indennità supera quella attuale solo in un anno chiaramente favorevole (indice superiore a circa +0,18) e raggiunge il massimo solo in un anno eccezionale (indice pari ad almeno +0,33), mai verificatosi nel periodo considerato. Il ricalcolo completo è pubblicato su lexpopuli.it.

Trasparenza. ISTAT calcola l'indice e pubblica dati, soglie e calcoli in formato aperto, in modo che chiunque possa rifarli; l'Ufficio parlamentare di bilancio ne verifica la correttezza.

4. Rapporto con l'ordinamento vigente

La proposta è una legge ordinaria, come richiesto dall'articolo 69 della Costituzione, e interviene esplicitamente sull'articolo 1 della legge n. 1261 del 1965, lasciando agli Uffici di Presidenza delle Camere il compito di applicarla nel rispetto della loro autonomia. Diaria e rimborsi spese restano disciplinati dalla normativa vigente, ma non possono crescere più dell'inflazione, e non possono essere introdotti nuovi emolumenti che aggirino il sistema. Per i membri del Governo che non sono parlamentari l'indennità resta pari a quella dei parlamentari, come già prevede l'articolo

1 della legge 9 novembre 1999, n. 418, e lo stipendio previsto dall'articolo 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212, varia nella stessa proporzione; per i membri del Governo che sono parlamentari resta fermo il divieto di cumulo dell'articolo 3 del decreto-legge n. 54 del 2013.

5. Protezione contro le modifiche a proprio vantaggio

Una legge ordinaria può sempre essere modificata da una legge successiva. La proposta non finge il contrario: punta invece a togliere ogni giustificazione tecnica per intervenire e a rendere qualsiasi forzatura immediatamente misurabile e pubblica.

Modifiche solo per evento. L'Allegato A non si cambia a discrezione: si aggiorna soltanto se un indicatore viene soppresso o cambia metodologia, se resta saturato per tre anni o in caso di errore materiale. Lo fa un Comitato tecnico composto dai vertici di ISTAT, CNEL e Ufficio parlamentare di bilancio, senza compensi, dopo una consultazione pubblica e dentro limiti precisi.

Neutralità retroattiva. Le modifiche decise dal Comitato tecnico si applicano solo se l'ISTAT certifica che, ricalcolate sugli ultimi dieci anni, non avrebbero aumentato l'indennità media. Una legge successiva può sempre cambiare le regole, e la proposta non finge il contrario: per questo, su ogni progetto di legge che modifica formule o indicatori, l'ISTAT pubblica entro trenta giorni lo stesso ricalcolo. Tutti possono vedere se la modifica serve a misurare meglio o a guadagnare di più.

Doppio calcolo pubblico e applicazione differita. Le modifiche del Comitato valgono solo dalla legislatura successiva. Per tutta la legislatura in cui una modifica, comunque disposta, si applica per la prima volta, l'ISTAT pubblica ogni anno quanto si percepirebbe con le vecchie e con le nuove regole.

Nessuna porta laterale. Diaria e rimborsi non possono crescere più dell'inflazione, così che l'indice non possa essere aggirato aumentando le altre voci.

6. Effetti finanziari

La legge non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica, e lo garantisce con un meccanismo esplicito (articolo 10). L'indennità vigente alla data di entrata in vigore, I_0, resta il riferimento: negli anni in cui l'indennità calcolata è inferiore, la differenza si accumula in un saldo; negli anni in cui è superiore, la parte eccedente I_0 è pagata solo nei limiti di quel saldo. La spesa complessiva non può quindi mai superare quella che si avrebbe mantenendo l'importo attuale.

Applicando la formula ai dati 2014-2024, l'indennità media sarebbe stata di circa 8.350 euro mensili, contro i 10.435 euro attuali: una minore spesa media di circa 2.000 euro al mese per parlamentare, pari a circa 15 milioni di euro l'anno per i circa 600 membri delle Camere, oltre ai membri del Governo non parlamentari. ISTAT, Ufficio parlamentare di bilancio e Comitato tecnico operano con le risorse disponibili.

7. Illustrazione degli articoli

L'articolo 1 indica le finalità. L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione e limita la crescita di diaria e rimborsi. L'articolo 3 definisce l'indennità base. L'articolo 4 disciplina il calcolo dell'indicatore P, con orizzonte annuale o quinquennale secondo la natura di ciascun indicatore. L'articolo 5 stabilisce la formula dell'indennità e i suoi limiti. L'articolo 6 regola dati, calcolo e trasparenza, disciplina i cambi di metodo delle statistiche e obbliga gli enti competenti ad avviare la rilevazione annuale degli indicatori che ancora non la hanno. L'articolo 7 disciplina l'applicazione annuale. L'articolo 8 disciplina le modifiche ai criteri: solo per evento, con

neutralità retroattiva, applicazione differita e doppio calcolo pubblico. L’articolo 9 coordina la legge n. 1261 del 1965. L’articolo 10 contiene le disposizioni finanziarie e il saldo che impedisce di spendere più di oggi. L’articolo 11 disciplina entrata in vigore e prima applicazione.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1
(Finalità)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 69 della Costituzione, stabilisce criteri oggettivi e trasparenti per la determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento e del trattamento economico dei membri del Governo, collegandone l'ammontare all'andamento economico, sociale, sanitario, ambientale e istituzionale del Paese, misurato mediante indicatori ufficiali.

2. Il sistema è finalizzato a rendere il trattamento economico proporzionato ai risultati complessivi delle politiche pubbliche e ad allineare l'interesse di chi esercita funzioni legislative e di governo all'interesse della collettività.

Art. 2
(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano:

a) all'indennità mensile spettante ai membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261;

b) all'indennità spettante ai membri del Governo che non sono membri del Parlamento ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418, che resta pari all'indennità mensile di cui alla lettera a);

c) allo stipendio previsto dall'articolo 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212, spettante ai membri del Governo che non sono membri del Parlamento, che è rideterminato moltiplicando l'importo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge per il coefficiente di cui all'articolo 5, comma 4.

2. La diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno e i rimborsi delle spese connesse all'esercizio del mandato restano disciplinati dalla normativa vigente. Il loro importo complessivo non può tuttavia aumentare, rispetto all'anno precedente, in misura superiore alla variazione annua dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) rilevata dall'ISTAT.

3. Non possono essere istituiti nuovi emolumenti, indennità o rimborsi comunque denominati a favore dei soggetti di cui al comma 1, se non nel rispetto dei limiti di cui al comma 2.

4. Resta fermo l'articolo 3 del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85.

Art. 3
(Indennità base)

1. L'indennità base mensile è determinata secondo la formula:

$$\mathrm{B} = \mathrm{R} \times 1{,}20$$

dove B è l'indennità base mensile lorda e R è la retribuzione lorda media mensile per dipendente, pari alla retribuzione lorda annua per unità di lavoro dipendente rilevata dall'ISTAT nei conti economici nazionali per l'ultimo anno disponibile, divisa per dodici.

2. L'indennità base e l'indennità mensile di cui all'articolo 5 sono importi lordi, soggetti alle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali previste dalla normativa vigente.

Art. 4

(Indicatore sintetico di performance P)

1. È istituito l'indicatore sintetico di performance nazionale, denominato P, compreso nell'intervallo chiuso [−1, +1], calcolato annualmente sulla base degli indicatori di cui all'Allegato A. Per ciascun indicatore i l'Allegato A specifica la denominazione, la fonte, il peso p_i espresso in punti percentuali, con somma dei pesi pari a 100, la polarità d_i, pari a +1 se un aumento dell'indicatore rappresenta un miglioramento e a −1 se rappresenta un peggioramento, il tipo di variazione, relativa (R) o assoluta (A), e l'orizzonte h_i, pari a 1 anno per gli indicatori a variazione rapida e a 5 anni per quelli a variazione lenta o strutturale.

2. L'indicatore P è calcolato secondo le seguenti fasi:

a) variazione annua: per gli indicatori di tipo R, $\Delta_i = (V_i - V_{i,prev}) / |V_{i,prev}|$; per gli indicatori di tipo A, $\Delta_i = V_i - V_{i,prev}$, espressa in punti percentuali o nell'unità di misura propria dell'indicatore; V_i è il valore dell'anno di riferimento e $V_{i,prev}$ quello dell'anno precedente;

b) punteggio annuo: $s_{i,t} = clamp(d_i \times \Delta_i / k_i ; -1 ; +1)$, dove k_i è la soglia di saturazione di cui al comma 3;

c) punteggio dell'indicatore: per gli indicatori con orizzonte di 1 anno, $S_i = s_{i,t}$; per gli indicatori con orizzonte di 5 anni, S_i è la media aritmetica dei punteggi annui s_i degli ultimi cinque anni, calcolati ciascuno con la soglia k_i vigente; se sono disponibili meno di cinque punteggi annui, la media è calcolata su quelli disponibili, in numero comunque non inferiore a tre;

d) contributo ponderato: $C_i = p_i \times S_i$;

e) indice grezzo: $G = \Sigma C_i$;

f) indicatore annuale: $P_t = clamp(G / 100 ; -1 ; +1)$.

3. La soglia di saturazione k_i applicata all'anno di riferimento è pari a due volte la deviazione standard campionaria delle variazioni Δ_i dei dieci anni che lo precedono, escluse quelle non calcolate ai sensi dell'articolo 6, comma 5-bis. Ove le variazioni disponibili siano meno di dieci, si utilizzano quelle disponibili, in numero comunque non inferiore a cinque; in mancanza, per quell'anno l'indicatore non concorre al calcolo e il suo peso è ripartito ai sensi dell'articolo 6, comma 5. Le soglie sono ricalcolate ogni anno dall'ISTAT e pubblicate nella relazione di cui all'articolo 6.

4. Ai fini dell'articolo 5 si applica l'indicatore livellato $P^* = (P_t + P_{t-1}) / 2$. Nel primo anno di applicazione P* è pari a P_t.

5. Ai fini del presente articolo, clamp(x ; a ; b) indica il valore di x limitato all'intervallo [a, b].

Art. 5

(Determinazione dell'indennità mensile)

1. Se P* è minore o uguale a zero, l'indennità mensile è pari a:

$$I = B \times (1 + 0{,}2 \times P^*)$$

2. Se P* è maggiore di zero, l'indennità mensile è pari a:

$$I = B \times (1 + 12 \times P^*)$$

3. L'indennità mensile non può essere inferiore a 0,80 B né superiore a 5 B. In ogni caso essa non può superare il limite massimo previsto dall'articolo 1, primo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 10, commi 2 e 3.

4. Il rapporto K tra l'indennità mensile effettivamente corrisposta ai sensi dell'articolo 10, comma 2, e l'importo I_0 di cui al medesimo comma costituisce il coefficiente applicato allo stipendio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

5. L'indennità così determinata resta invariata per dodici mensilità, dal 1° luglio dell'anno di calcolo al 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 6

(Dati, calcolo e trasparenza)

1. Gli indicatori sono rilevati dalle fonti ufficiali indicate nell'Allegato A, tra cui ISTAT, Eurostat, INAIL, INPS, Ministero dell'economia e delle finanze, ISPRA, GSE, Ministero della giustizia, Ministero della salute, Ministero dell'istruzione e del merito, AgID e Commissione europea.

2. Per ciascun indicatore si utilizza l'ultimo dato definitivo disponibile al 31 marzo dell'anno di calcolo e il corrispondente dato dell'anno precedente, tratti dalla medesima edizione della serie.

3. Entro il 30 aprile di ogni anno l'ISTAT calcola l'indicatore P, l'indicatore livellato P*, l'indennità base B e l'indennità mensile I, e pubblica sul proprio sito istituzionale, in formato aperto e riutilizzabile, una relazione contenente i dati utilizzati, le soglie k_i, i calcoli intermedi e gli strumenti di calcolo, in modo da consentire a chiunque la verifica dei risultati. La relazione è trasmessa ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Entro il 31 maggio l'Ufficio parlamentare di bilancio verifica la correttezza dei calcoli e ne pubblica l'esito.

5. Se un indicatore non è disponibile, è soppresso o subisce una modifica metodologica sostanziale, l'ISTAT individua, con provvedimento motivato e pubblicato, la serie ufficiale più affine. In mancanza, per l'anno di riferimento il peso dell'indicatore è ripartito proporzionalmente tra gli altri indicatori.

5-bis. In caso di modifica della metodologia con cui è rilevato un indicatore, la fonte pubblica, per l'anno della modifica, il dato calcolato con entrambe le metodologie ovvero il dato dell'anno precedente ricostruito secondo la nuova; per le fonti nazionali tale pubblicazione è obbligatoria. In mancanza:

a) se la modifica deriva da atti dell'Unione europea che si applicano a tutti gli Stati membri, per quell'anno la variazione dell'indicatore non è calcolata e il suo peso è ripartito ai sensi del comma 5;

b) negli altri casi, il punteggio annuo dell'indicatore per quell'anno è pari a zero o, se inferiore, al punteggio annuo dell'anno precedente, e l'Ufficio parlamentare di bilancio ne dà evidenza nella verifica di cui al comma 4.

In entrambi i casi la variazione non calcolata è esclusa dal calcolo delle soglie k_i; per gli indicatori con orizzonte di 5 anni, il punteggio annuo mancante è escluso dalla media.

6. Per gli indicatori dell'Allegato A che alla data di entrata in vigore della presente legge non sono rilevati con cadenza annuale, l'ente indicato come fonte o, in mancanza, l'ISTAT avvia la rilevazione annuale entro diciotto mesi, inserendola nel Programma statistico nazionale previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e ne pubblica la serie storica disponibile. Fino alla pubblicazione del primo dato annuale, il peso dell'indicatore è ripartito proporzionalmente tra gli altri indicatori ai sensi del comma 5.

Art. 7

(Applicazione annuale)

1. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, per quanto di rispettiva competenza, e la Presidenza del Consiglio dei ministri applicano le indennità determinate ai sensi della presente legge a decorrere dal 1° luglio di ogni anno.

Art. 8

(Modifica degli indicatori, dei pesi e delle formule)

1. L'Allegato A può essere aggiornato esclusivamente al verificarsi di uno dei seguenti eventi, accertati dal Comitato tecnico di cui al comma 2:

a) soppressione dell'indicatore o modifica metodologica sostanziale della serie che lo rileva;

b) saturazione dell'indicatore, quando il punteggio S_i è pari a +1 o a −1 per tre anni consecutivi;

c) errore materiale accertato.

2. È istituito il Comitato tecnico per l'aggiornamento dell'Allegato A, composto dai Presidenti dell'ISTAT, del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dell'Ufficio parlamentare di bilancio, o da loro delegati. Il Comitato delibera con provvedimento motivato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, previa consultazione pubblica di durata non inferiore a sessanta giorni. Ai componenti non spettano compensi, gettoni o rimborsi comunque denominati.

3. Nell'aggiornamento il Comitato tecnico non può modificare le categorie, le polarità né gli orizzonti, salvo errore manifesto motivato; non può variare il peso complessivo di ciascuna categoria di oltre due punti percentuali; può sostituire un indicatore solo con un altro della medesima categoria.

4. Le modifiche dell'Allegato A deliberate dal Comitato tecnico si applicano soltanto se l'ISTAT certifica che, applicate ai dieci anni precedenti, esse non avrebbero determinato un'indennità media mensile superiore a quella risultante dalla disciplina previgente (neutralità retroattiva). La certificazione e i relativi calcoli sono pubblicati in formato aperto.

5. Le modifiche di cui al comma 4 si applicano a decorrere dall'inizio della legislatura successiva a quella in cui sono deliberate.

6. Entro trenta giorni dall'assegnazione alla commissione parlamentare competente di un progetto di legge che modifica gli articoli 3, 4, 5 o 10 o l'Allegato A, l'ISTAT pubblica in formato aperto l'indennità media mensile che sarebbe risultata applicando la modifica ai dieci anni precedenti, a confronto con quella risultante dalla disciplina vigente.

7. Per l'intera legislatura in cui una modifica degli articoli 3, 4, 5 o 10 o dell'Allegato A, comunque disposta, si applica per la prima volta, l'ISTAT pubblica ogni anno l'indicatore P e l'indennità

mensile calcolati sia con la disciplina vigente sia con quella previgente, evidenziandone la differenza.

8. Il ricalcolo annuale delle soglie k_i ai sensi dell'articolo 4, comma 3, l'applicazione dell'articolo 6, comma 5-bis, e l'individuazione provvisoria delle serie sostitutive e l'avvio delle nuove rilevazioni ai sensi dell'articolo 6, commi 5 e 6, non costituiscono modifica ai sensi del presente articolo.

Art. 9

(Modifica alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261)

1. All'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «A decorrere dal 1° luglio dell'anno di entrata in vigore della legge recante "Sistema di indicizzazione meritocratica delle indennità parlamentari e governative", l'ammontare dell'indennità mensile è determinato ai sensi della medesima legge, entro il limite di cui al primo comma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne curano l'applicazione.»

Art. 10

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Si indica con I_0 l'indennità mensile lorda vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. In ciascun periodo annuale di applicazione l'indennità mensile effettivamente corrisposta è pari al minore tra l'indennità I determinata ai sensi dell'articolo 5 e la somma di I_0 e di un dodicesimo del saldo di cui al comma 3.

3. Il saldo è pari alla somma, per tutti i periodi annuali di applicazione precedenti, delle differenze tra I_0 e l'indennità mensile effettivamente corrisposta, moltiplicate per dodici. Il saldo non può essere negativo ed è calcolato e pubblicato dall'ISTAT nella relazione di cui all'articolo 6, comma 3.

4. Le economie derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 3 restano acquisite ai bilanci della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e della Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo i rispettivi ordinamenti, a copertura delle eventuali corresponsioni eccedenti I_0 negli anni successivi.

5. L'ISTAT, l'Ufficio parlamentare di bilancio e il Comitato tecnico di cui all'articolo 8 provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 11

(Entrata in vigore e prima applicazione)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. La prima determinazione delle indennità è effettuata entro il 30 aprile dell'anno di entrata in vigore, sulla base dei dati disponibili al 31 marzo, e si applica dal 1° luglio dello stesso anno. Entro la medesima data l'ISTAT determina e pubblica per la prima volta le soglie k_i.

ALLEGATO A

Indicatori, fonti, pesi, polarità, tipo di variazione e orizzonte (articolo 4). Polarità +1: un aumento è un miglioramento; −1: un aumento è un peggioramento. Variazione R: relativa (percentuale); A: assoluta (differenza in punti o nell'unità di misura dell'indicatore). Orizzonte 1: punteggio dell'anno; 5: media dei punteggi annui degli ultimi cinque anni, per gli indicatori a variazione lenta o strutturale. Negli indicatori da 33 a 35 sono esclusi i casi di malattie infettive a carattere epidemico o pandemico tutelati come infortunio, rilevati separatamente dall'INAIL. Le soglie k_i sono ricalcolate ogni anno dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 4, comma 3. L'indicatore 36 si riferisce alle persone uscite dal carcere in ciascun anno, non ai detenuti presenti; finché non è rilevato con cadenza annuale si applica l'articolo 6, comma 6. I valori monetari sono espressi in termini reali.

N.	Indicatore	Categoria	Fonte	Peso %	Polarità	Variaz.	Orizz.
1	PIL reale pro capite	Economici macro	ISTAT/EUROSTAT	1,5	+1	R	1
2	PIL reale totale	Economici macro	ISTAT/EUROSTAT	1,5	+1	R	1
3	Produttività del lavoro (valore aggiunto reale per ora lavorata)	Economici macro	ISTAT/EUROSTAT	2	+1	R	1
4	Inflazione: scostamento assoluto dell'indice IPCA dal 2%	Economici macro	ISTAT	2	−1	A	1
5	Reddito disponibile lordo reale pro capite delle famiglie	Economici macro	ISTAT	0,5	+1	R	1
6	Propensione al risparmio delle famiglie (%)	Economici macro	ISTAT	0,5	+1	A	1
7	Export nazionale in volume	Economici macro	ISTAT	1	+1	R	1
8	Saldo commerciale in % del PIL	Economici macro	ISTAT	1	+1	A	1
9	Debito pubblico / PIL	Finanza pubblica	MEF/EUROSTAT	3	−1	A	1
10	Deficit pubblico (indebitamento netto) in % del PIL, in valore positivo	Finanza pubblica	MEF/EUROSTAT	3	−1	A	1
11	Pressione fiscale complessiva (% PIL)	Finanza pubblica	MEF	2	−1	A	1
12	Spesa per interessi sul debito (% PIL)	Finanza pubblica	MEF	2	−1	A	1
13	Spesa per protezione sociale reale pro capite	Finanza pubblica	MEF	2	+1	R	1
14	Spesa sanitaria pubblica reale pro capite	Finanza pubblica	MEF	2	+1	R	1
15	Spesa pubblica per istruzione reale pro capite	Finanza pubblica	MEF	2	+1	R	1
16	Tasso di occupazione 20-64 anni	Lavoro	ISTAT/EUROSTAT	0,5	+1	A	1
17	Tasso di disoccupazione totale	Lavoro	ISTAT/EUROSTAT	1	−1	A	1
18	Tasso di disoccupazione giovanile 15-24 anni	Lavoro	ISTAT/EUROSTAT	1	−1	A	1
19	Durata media della disoccupazione (mesi)	Lavoro	ISTAT	1	−1	R	1
20	Retribuzione media reale dei dipendenti	Lavoro	ISTAT	1	+1	R	1
21	Cuneo fiscale sul lavoro (% del costo del lavoro)	Lavoro	ISTAT/MEF	1	−1	A	1
22	Produttività per addetto	Lavoro	ISTAT	1	+1	R	1
23	Persone in povertà assoluta (%)	Sociali	ISTAT	1	−1	A	1
24	Persone in povertà relativa (%)	Sociali	ISTAT	1	−1	A	1

N.	Indicatore	Categoria	Fonte	Peso %	Polarità	Variaz.	Orizz.
25	Pensione media reale	Sociali	ISTAT/INPS	1	+1	R	1
26	Speranza di vita alla nascita (anni)	Sociali	ISTAT	1,5	+1	A	5
27	Speranza di vita in buona salute alla nascita (anni)	Sociali	ISTAT	2,5	+1	A	5
28	Adulti in sovrappeso o obesi (%)	Sociali	ISTAT	2	−1	A	5
29	Popolazione con almeno una malattia cronica grave (%)	Sociali	ISTAT	3	−1	A	5
30	Persone che rinunciano a cure necessarie (%)	Sociali	ISTAT	3	−1	A	1
31	Abbandono scolastico precoce 18-24 anni (%)	Sociali	ISTAT	3	−1	A	5
32	Laureati 25-34 anni (%)	Sociali	ISTAT/EUROSTAT	1	+1	A	5
33	Morti sul lavoro (casi accertati)	Lavoro-sicurezza	INAIL	5	−1	R	1
34	Morti sul lavoro per 100.000 occupati	Lavoro-sicurezza	INAIL	4	−1	R	1
35	Infortuni sul lavoro totali (casi accertati)	Lavoro-sicurezza	INAIL	4	−1	R	1
36	Recidiva: persone uscite dal carcere che vi rientrano entro tre anni (%)	Legalità	Ministero della giustizia (DAP)/ISTAT	5	−1	A	5
37	Emissioni di CO2 pro capite	Ambientali	ISPRA/EUROSTAT	3	−1	R	1
38	Qualità dell'aria: PM2.5 medio ponderato per popolazione	Ambientali	ISPRA	4	−1	R	1
39	Rinnovabili su consumi finali lordi di energia (%)	Ambientali	GSE/EUROSTAT	2,5	+1	A	5
40	Nuovo consumo di suolo annuo (ettari)	Ambientali	ISPRA	3	−1	R	5
41	Raccolta differenziata / riciclo dei rifiuti urbani (%)	Ambientali	ISPRA	2,5	+1	A	5
42	Perdite idriche totali nelle reti di distribuzione (%)	Ambientali	ISTAT/ISPRA	1,5	−1	A	5
43	Durata media dei procedimenti civili (disposition time)	Legalità	Ministero della Giustizia	2,5	−1	R	5
44	Delitti denunciati per 100.000 abitanti	Legalità	ISTAT	2,5	−1	R	1
45	Economia non osservata (% PIL)	Legalità	ISTAT	1	−1	A	5
46	Tempo medio di pagamento delle fatture della PA (giorni)	PA	MEF	1,5	−1	R	1
47	Indice di digitalizzazione dei servizi pubblici (Digital Decade/DESI)	PA	Commissione UE	1,5	+1	R	1
48	Servizi pubblici digitali erogati (transazioni annue)	PA	MEF/AgID	1	+1	R	1
49	Efficienza della spesa sanitaria (punteggio medio LEA/NSG)	PA	Ministero della Salute	2,5	+1	R	1
50	Efficienza della spesa scolastica (esiti INVALSI per spesa)	PA	Ministero Istruzione e Merito	1,5	+1	R	1
	Totale			**100**			